



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

64/2014
Maggio/03/2014 (*)
Napoli 8 Maggio 2014

La c.d. "detassazione" per gli incrementi della produttività del lavoro diviene realmente operativa anche per il corrente anno.

Con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n° 98/2014, del D.P.C.M. 19 febbraio u.s., la misura "sperimentale" incentivante trova le necessarie modalità applicative per il suo concreto utilizzo nell'attuale periodo d'imposta.

Come noto, i commi 481 e 482 dell'art. 1 della L. n° 228 del 24 dicembre 2012 (id: "Legge di stabilità 2013") hanno previsto la proroga, per gli anni 2013 e 2014, della misura "sperimentale" per l'incremento della produttività meglio nota come "detassazione".

La previsione normativa *de qua* demanda, ad un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la definizione delle modalità applicative della misura in commento.

Orbene, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 98 del 29 aprile 2014, del DPCM 19 febbraio 2014, **sono state rese note le modalità di attuazione di tali misure per l'impiego** quantificate, nello specifico, in **600 milioni di euro**.

In primis il documento ricorda che l'applicazione della misura "incentivante" è **riferita esclusivamente al settore privato** ed ai **titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno d'imposta 2013, ad euro**

#40.000,00# da quantificarsi al lordo delle somme assoggettate, sempre nel corso del medesimo periodo tributario, ad imposta sostitutiva.

In ogni caso **la retribuzione individuale di produttività, destinataria dell'agevolazione de qua, non può essere superiore ad euro #3.000# lordi** (per l'anno 2013 il valore era, invece, di € 2.500).

Per le restanti condizioni di utilizzo, il D.P.C.M. in commento, **non avendo apportato ulteriori modificazioni e/o innovazioni**, rinvia al precedente provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 22 gennaio 2013, il quale prevede che:

- **sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva (dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) del 10% le somme erogate, nel corso del periodo di imposta, a titolo di "retribuzione di produttività" e risultanti da appositi contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.**
- **le voci retributive devono riferirsi ad indicatori di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione; ovvero devono prevedere l'attivazione di almeno 1 misura in almeno 3 delle seguenti aree di intervento:**
 - *ridefinizione di sistemi di orari e della loro distribuzione;*
 - *introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie eccedenti le due settimane annuali;*
 - *impiego di nuove tecnologie a tutela dei diritti fondamentali di lavoratori;*
 - *interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze.*

E' necessario, come per il passato, **depositare il contratto collettivo presso la DTL competente, corredata da una dichiarazione di conformità al DPCM.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA